



DURC

SPETTA AI COMUNI IL REPERIMENTO PER ALLEGARLO AI TITOLI ABILITATIVI

E' giunta segnalazione che alcuni Comuni non accetterebbero pratiche edilizie se mancanti di DURC aggiornato dell'impresa esecutrice.

Il D.L. 9 Febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 Aprile 2012 n. 35, (vedi: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=17853>) è intervenuto sulla disciplina in materia del DURC, con l'art. 14, comma 6bis, stabilendo che *"nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva con le modalità dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 Dicembre 2000, n. 45 e successive modificazioni"*

La circolare 6/12 del 31 Maggio 2012 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, chiarisce che *"La chiara formulazione normativa esclude dunque che nei pubblici appalti nonché nei lavori privati di edilizia il DURC possa essere consegnato dal privato all'Amministrazione, dovendo necessariamente essere quest'ultima a richiederlo alle Amministrazioni preposte al rilascio o, ove previsto, alle Casse Edili"*

Non v'è dubbio, quindi, che **i titoli abilitativi possono essere presentati anche se manca il DURC, essendo compito delle Amministrazioni richiederlo.**

Tuttavia, segnaliamo agli iscritti che:

- 1 - la amministrazione (i Comuni), per chiedere il DURC devono comunque avere i dati dell'impresa relativamente alla quale chiederlo, e delega di quest'ultima a farlo;
- 2 - il DURC serve comunque al cittadino e al committente, per verificare l'idoneità tecnico professionale (all. XVII del TUSL), per potere pagare i S.A.L. con sufficiente tranquillità, ed in generale per avere la consapevolezza della situazione economica dell'impresa;
- 3 - il DURC deve comunque essere sempre presente in cantiere.

Per quanto sopra esposto, **consigliamo vivamente ai professionisti di continuare a richiedere il DURC ed eventualmente allegarlo al titolo abilitativo.**

via saragozza 175
40135 bologna

tel 051.4399016
fax 051.4392175

www.archibo.it

c.f. 80039010378

Va ribadito, comunque, che **i Comuni non possono rifiutare la accettazione di una pratica se sprovvista di DURC**; quindi invitiamo gli iscritti a segnalarci eventuali situazioni di richieste dei Comuni in tal senso.

La Commissione Normative

Si allega:

- circolare 6/12 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione



architettibologna